



COMUNE DI CALASETTA
C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ordinanza contingibile urgente ex art. 32 DPR 833/78 – emergenza da epidemia COVID-19 – riapertura mercatino settimanale.

LA SINDACA

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, pubblicato in G.U. 27 aprile 2020, n. 108 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che si richiama ad integrazione della presente;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Sarda n. 20 del 02.05.2020 “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ex art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che si richiama;

constatato che gli artt. 3, 13, 23, 24 e 30 dell'ordinanza regionale n. 20 del 2020 suddetta, prevede che la riapertura di determinate attività economiche siano adeguate ai territori con disposizione del sindaco;

considerato che la ripresa delle attività, non solo economiche, rappresenta una oggettiva ed ineludibile necessità, sia pure nel rispetto delle condizioni e cautele suggerite dalla scienza e rese possibili dalla tecnica;

valutato che occorre provvedere con uno sguardo alla realtà sociale e l'altro alle disposizioni nazionali e regionali bilanciando necessità di ripresa e massima attenzione ai potenziali rischi per la salute pubblica;

visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; gli artt. 13 comma 2 e 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'art. 650 c.p.; l'art. 4 D.L. 25.03.2020, n. 19 e l'art. 260 RD 27.07.1934, n. 1265 (TU Sanitario);

ORDINA

Con decorrenza da mercoledì 13 maggio 2020 è consentita la riapertura del mercatino settimanale del Lungomare Arenzano con l'obbligo di osservare le disposizioni seguenti:

1. le postazioni di vendita sono sistemate in modo che il vi sia un unico senso di marcia per i clienti, che dovranno procedere in un'unica direzione, senza poter retrocedere su posizioni già superate;
2. l'area aperta al pubblico deve avere un ingresso ed una uscita separate, in modo tale da garantire le distanze di sicurezza (due metri) tra le persone che transitano nei due sensi;
3. le postazioni di vendita sono organizzate in modo da garantire la distanza di sicurezza tra le persone che dovranno osservare la stessa distanza di sicurezza anche rispetto ai banchi di vendita;
4. gli acquirenti possono entrare nell'area di mercato solamente se la postazione di vendita prossima all'ingresso ha un numero sufficiente di posti liberi;
5. nell'area pubblica limitrofa al mercatino è vietato qualsiasi assembramento come pure stazionare una volta effettuati gli acquisti ed è consentito solamente attendere il proprio turno di ingresso rispettando scrupolosamente la distanza di almeno due metri tra una persona e l'altra;
6. è obbligatorio osservare i protocolli per la sicurezza dei lavoratori emanate dall'INAIL e dal Comitato Scientifico per ciascun comparto di attività, così come raccomandato dal Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, con apposita nota inviata ai Governi Regionali
7. è salva l'applicazione di quanto disposto nell'ordinanza n. 20 del 2020 del Presidente della Regione Sarda.

Avverte

La presente ordinanza ha efficacia immediata e rimane in vigore fino alla revoca espressa, salvo disposizioni regionali o statali incompatibili sopravvenute;

la violazione della presente ordinanza è sanzionata con arresto e ammenda, a seconda dei casi, a norma dell'art. 650 c.p. ovvero dell'art. 260 RD 27.07.1934, n. 1265 o a norma dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19 (sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000) e fermo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Ministro della Salute entro 30 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca
dott.ssa Claudia MURA

